



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZ. SPECIALIZZATA USI CIVICI**

composta dai magistrati:

dr.ssa Franca Mangano	Presidente relatore
dr.ssa Gisella Dedato	Consigliere
dott. Giuseppe Staglianò	Consigliere

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1709/2021 R.G.A.C.C.,  
trattenuta in decisione il 07.05.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente

**TRA**

**Comune di SAN DORLINGO DELLA VALLE – OBCINA DOLINA, (C.F.: 80009970320)** in persona del Sindaco p.t.,  
elettivamente domiciliato in Trieste, Via Valdirivo n.13, presso lo studio degli Avv.ti  
Andrea Crismani e Andrea Polacco che lo rappresentano e difendono per procura  
rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di appello, ai sensi dell'art.  
83 c.p.c.

**APPELLANTE**

**E**

**SRENJA DOLINA, (C.F.: 90068610329)**, in persona del Presidente,  
elettivamente domiciliata in Trieste, Via Timeus n.4 presso lo studio dell'Avv. Mitja  
Ozbič, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione  
dinanzi al Commissario Liquidatore

**APPELLATA**

**E**

**Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma  
INTERVENIENTE**

**Oggetto:** Appello avverso la sentenza del Commissario Regionale per la  
liquidazione degli usi civici di Trieste, n. 1/2021, depositata in data 16.02.2021 e  
notificata in data 20.2.2021



**CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE COMUNE di SAN DORLINGO DELLA VALLE – OBCINA DOLINA e PER L'APPELLATA SRENJA DOLINA:**

come da atto depositato in data 30.1.2023 recante le seguenti conclusioni congiunte:

*“IL COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE – OBCINA DOLINA, per come in atti rappresentato e difeso ed autorizzato alla sottoscrizione della conciliazione in forza della delibera*

*consiliare dd. 13 aprile 2022 n. 12 versata in atti sub all. 7) con la quale con sedici voti favorevoli e uno contrario ha deliberato di approvare l'accordo conciliativo nei termini rappresentati dal giudice di primo grado (da pagina 20 a pagina 42 della sentenza del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste numero 1/21, R.G. 1/18, Cron 1/21 emessa in data 26 ottobre 2020), al fine di comporre in maniera bonaria la vicenda pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma - Sezione specializzata Usi Civici, e la SRENJA DOLINA, per come in atti rappresentata e difesa e debitamente autorizzata dal proprio organo assembleare, in merito alla conciliazione giudiziale depositata in data 16 giugno 2022, in allegato all'istanza di anticipazione udienza, precisano quanto segue:*

***Circa il giudizio rescindente si dà atto:***

*- che la mancata pregressa ostensione documentale non è in alcun modo riconducibile ad un'attività*

*fraudolenta dell'Ente civico;*

*- che la sentenza del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici per la Venezia Giulia e l'Alto Veneto e per la Provincia di Zara in Trieste dd. 27 luglio 1931, reg. 2/31, Pos. Tr. 11/25 n. si fonda su presupposti erronei e/o infondati, stante i documenti decisivi rinvenuti dopo la sentenza, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore e che sono stati acquisiti in primis dalla SRENJA DOLINA e poi d'ufficio dal c.t.u. incaricato a seguito di accesso ex art. 92 disp. att. c.p.c., idonei a provocare una statuizione diversa del giudice a quo;*

*- della revoca disposta con la sentenza di primo grado del Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici ai sensi dell'art. 395 comma primo n. 3) c.p.c. della sentenza del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici per la Venezia Giulia e l'Alto Veneto e*

*per la Provincia di Zara in Trieste dd. 27 luglio 1931, reg. 2/31, Pos. Tr. 11/25 n.*

***Con riguardo al giudizio rescissorio:*** *si tratta di un accordo meramente ricognitivo della situazione fattuale e giuridica delle realtà oggetto di causa, per come delineata dal c.t.u. Edoardo Kreissl nella sua perizia dd. 3 febbraio 2020, acquisita agli atti da Codesta Ecc.ma Corte d'Appello all'udienza del 3 maggio 2022.*

*In particolare, si riconosce la proprietà formale e sostanziale in capo alla SRENJA DOLINA delle seguenti partite e particelle catastali, trattandosi altresì di beni di uso collettivo, per come accertato*

*dal c.t.u. nella relazione sopra indicata, pp. 3 – 28 e prospetto riepilogativo sub all. 1:*

***1) In C.C. di Plavia***

*- PT. 539, ct 1, p.c.n. 1168/1;*

***2) In C.C. di San Dorligo della Valle:***

*- PT 125, ct 1, p.c.n. 2220*

*- PT 171, ct 1, p.c.n. 2403*

*- PT 445, ct 3, pp.cc.nn. 677/1, 677/2, 682, 683, 684, 685*

*- PT 446, ct 1, pp.cc.nn. 671, 686*

*- PT 448, ct 2, p.c.n. 668*



- PT 510, ct 8, p.c.n. 1636/1, 1636/2
- PT 670, ct 57, p.c.n. 84/1
- PT 1513, ct 1, p.c.n. 2886
- PT 534, ct 2, p.c.n. 2256/3
- PT 534, ct 5, p.c.n. .102
- PT 534, ct 7, p.c.n. 666, 687 (comprensiva delle particelle catastali da 687/1 usque 687/5), 182/20, 182/27, 182/28, 182/29, 182/30, 182/31, 182/32, 182/33, 182/90
- PT 534, ct 9, p.c.n. 1562/1
- PT 534, ct 10, p.c.n. 1594 (comprensiva delle particelle catastali da 1594/1, 1594/2)
- PT 534, ct 11, p.c.n. 1900
- PT 534, ct 12, pp.cc.nn. 2206, 2207/1, 2208/1, 2208/4
- PT 534, ct 13, p.c.n. 2251
- PT 534, ct 14, p.c.n. 2273
- PT 534, ct 15, p.c.n. 2274/1, 2274/2, 2274/3
- PT 534, ct 16, p.c.n. 2275/1, 2275/2, 2275/7 (comprensiva della particella catastale 2275/19)
- PT 534, ct 17, p.c.n. 2275/3
- PT 534, ct 18, p.c.n. 2275/4
- PT 534, ct 19, p.c.n. 2275/5, 2275/8, 2275/11
- PT 534, ct 21, p.c.n. 2352/2
- PT 534, ct 22, p.c.n. 2359/1, 2359/3
- PT 534, ct 23, p.c.n. 2359/2
- PT 534, ct 24, p.c.n. 2401, 2399/1
- PT 534, ct 25, p.c.n. 2400
- PT 534, ct 26, p.c.n. 2437
- PT 534, ct 27, p.c.n. 2465
- PT 534, ct 28, p.c.n. 2652
- PT 534, ct 29, p.c.n. 2703/1, 2703/2
- PT 534, ct 30, p.c.n. 2710/1
- PT 534, ct 34, p.c.n. 1637/3

Si tratta di beni iscritti attualmente nel Libro fondiario con le seguenti denominazioni: Comune di Dolina, Comune Censuario di Dolina, Srenja Dolina, Srenja Dolina z nerazd. 66/96, Občina Dolina,

Občina (Srenja) Dolina, da considerarsi di proprietà formale e sostanziale dell'appellata SRENJA DOLINA.

Un tanto sulla base del rapporto "circolare" descritto dal c.t.u alle pp. 3 – 4 – 5 della perizia depositata: "La ricorrente SRENJA DOLINA ha visto riconosciuta la propria personalità giuridica

solo con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del FVG dd. 20.11.2007 n° 380/Pres. (successivamente corretto quanto a denominazione e sede legale con un nuovo Decreto del Presidente della Giunta Regionale del FVG dd. 13.01.2009 n° 09/Pres.). Stante la necessità del regime tavolare di iscrivere nel foglio "B" delle Partite Tavolari intestandola ad una persona fisica o giuridica, prima di tale riconoscimento la firma di contratti di affitto, compravendita, concessione,

ecc. veniva apposta in surroga dal Sindaco del Comune San Dorligo della Valle - Občina Dolina o dal delegato da lui indicato, previo ottenimento delle relative delibere dalle rappresentanze comunali in risposta all'informativa presentata dalla Comunella all'Amministrazione circa la volontà / necessità di acquisire o vendere beni immobili.

Si è venuta così a formare prima e consolidare poi un rapporto "circolare" che, in termini generali ed esemplificativi, può essere come di seguito descritto: la



*Comunella, priva di personalità giuridica, chiede l'assistenza del Comune per l'acquisizione (ovvero per la vendita) di un fondo; il Comune, avendo personalità giuridica, approva la richiesta e sottoscrive in surroga l'atto venendo così automaticamente intestato tavolarmente della proprietà utilizzando le varie denominazioni indicate nel quesito: la Comunella da quel momento ne assume la proprietà sostanziale e gestisce materialmente il bene per le proprie finalità economiche quale reale proprietario dello stesso”.*

*Nell'ambito dello stesso accordo si riconosce la proprietà in capo al COMUNE DI SAN DORLIGO*

*DELLA VALLE / OBCINA DOLINA delle seguenti partite e particelle catastali, trattandosi di beni di uso pubblico, per come accertato dal c.t.u. nella relazione dd. 3 febbraio 2020 pp. 3 – 28 e prospetto riepilogativo sub all. 1:*

**1) In C.C. di Plavia**

- PT. 539, ct 1, p.c.n. 1155/2;

**2) In C.C. di San Dorligo della Valle:**

- PT 109, ct 3, p.c.n. 131/2;

- PT 363, ct 15, p.c.n. 1866;

- PT 552, ct 8, pp.cc.nn. 2796/2, 274;

- PT 614, ct 1, p.c.n. 255, 1867;

- PT 534, ct 7, p.c.n. 182/19;

- PT 534, ct 17, p.c.n. 2275/13;

- PT 534, ct 20, p.c.n. 2275/6, 2275/14, 2275/15, 2275/16, 2275/17 (comprensiva

della particella catastale 2275/18);

- PT 534, ct 24, p.c.n. 2399/2, 2399/3;

- PT 534, ct 29, p.c.n. 2703/3;

- PT 534, ct 31, p.c.n. 2711/1, 2711/10;

- PT 534, ct 32, p.c.n. 2797.

*Anche in questo caso si richiamano le considerazioni del c.t.u. (pp. 10 - 11): “Non bisogna nemmeno dimenticare che le restanti aree che oggi possiamo definire beni di uso pubblico in ragione della destinazione d’uso attuale, hanno avuto o almeno possono aver avuto una.*

*Si vedano a riguardo le delibere comunali che testimoniano tale procedura prodotte dal c.t.u. sub all.ti 2.1– 2.13, di cui alcune descritte a titolo esemplificativo alle pp. 5, 6 e 7 della c.t.u. trasformazione nel tempo (ne sono testimonianza i frazionamenti particellari dei fondi originari):*

*aree che originariamente erano destinate ad attività a vario titolo patrimoniali e/o agricolocommerciali, oggi sono diventate necessariamente beni pubblici (si pensi ad esempio alla realizzazione di nuove strade, le cui aree di sedime hanno invaso superfici prima destinate all’agricoltura”.*

*Si specifica nuovamente che:*

*- le P.T. 539, ct 1, p.c.n. 1155/2 C.C. di Plavia, nonchè le - PT 109, ct 3, p.c.n. 131/2, PT 363, ct 15, p.c.n. 1866, PT 614, ct 1, p.c.n. 255, 1867, PT 534, ct 7, p.c.n. 182/19, PT 534, ct 17, p.c.n. 2275/13, PT 534, ct 20, p.c.n. 2275/6, 2275/14, 2275/15, 2275/16, PT 534, ct 24, PT 534, ct 31, p.c.n. 2711/1, 2711/10 identificano pertinenze del complesso viario comunale costituenti demanio del COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE / OBCINA DOLINA ex art. 824 c.c.;*

*- le PT 552, ct 8, pp.cc.nn. 2796/2, 274, - PT 534, ct 20, p.c.n. 2275/17, PT 534, ct 32, p.c.n. 2797 identificano parti del Cimitero Comunale di San Dorligo della Valle come costituenti demanio del COMUNE DI SAN DORLIGO DELLAVALLE / OBCINA DOLINA ex art. 824 c.c.;*

*- le PT 534, ct 24, p.c.n. 2399/2, 2399/3 identificano fabbricati collegati*



*all'acquedotto comunale come tale rientranti nel demanio del COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE / OBCINA DOLINA ex art. 824 c.c.;*

*- la PT 534, ct 29, p.c.n. 2703/3 identifica un fabbricato utilizzato funzionalmente dal Comune appellante costituente bene demaniale ex art. 824 c.c.*

*Concludendo si risponde come segue ai quesiti posti alle parti all'udienza dd. 8.11.2022 dall'Ill.mo Presidente del Collegio giudicante:*

*1) i procuratori delle parti sono abilitati a sottoscrivere atti conciliativi e transattivi in forza di procure alle liti depositate in atti e conferenti tali poteri;*

*2) le parti sono autorizzate dai rispettivi organi collegiali (Consiglio Comunale ed Assemblea dei Soci) alla sottoscrizione della conciliazione giudiziale depositata in data 16 giugno 2022, in allegato all'istanza di anticipazione udienza, come specificata nel contenuto dalla sentenza di primo grado;*

*3) come sopra specificato in premessa, la SRENJA DOLINA, con il suddetto atto conciliativo non dispone di beni indisponibili del proprio patrimonio agro-silvo-pastorale e del pari il COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE – DOLINA non dispone di propri beni demaniali a favore della SRENJA, ma al contrario il COMUNE acquisisce al proprio patrimonio demaniale beni che hanno perso la propria destinazione di uso collettivo agro- silvo-pastorale per essere adibiti da decenni ad uso pubblico, quali strade e pertinenze stradali, parcheggi pubblici di pertinenza del locale cimitero, stazioni di pompaggio e serbatoi ad uso della rete idrica comunale e immobile ad uso dell'amministrazione comunale. Pertanto, non risultano violate le disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 2017 n. 168 – Norme in materia di domini collettivi.*

*Ciò premesso si insiste per l'accoglimento delle già prese conclusioni.”*

#### **CONCLUSIONI PER LA PROCURA GENERALE:**

Come da atto del 23.2.2023

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con atto di appello notificato il 19.3.2021 il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina ha proposto appello avverso la sentenza n. 1/2021 del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste n. 1/21 depositata in data 16.02.2021 e notificata il 20.02.2021, con la quale è stata accolta la domanda di revocazione , ai sensi dell'art. 395, numero 3 c.p.c. della sentenza del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici per la Venezia Giulia e l'Alto Veneto e per la provincia di Zara in Trieste dd. 27.07.1931, reg. 2/31, Pos. Tr. 11/25n., recependo il contenuto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti.

La vicenda ha un'origine remota nel tempo, risalente al giudizio, introdotto con la domanda del 9.3.1921 proposta, davanti al tribunale di Trieste, da 142 frazionisti del Comune di San Dorligo della Valle per l'accertamento del loro diritto di comproprietà su beni, insistenti sul territorio comunale, e, successivamente alla riassunzione del giudizio, davanti al competente Commissario Regionale, concluso con la sentenza di rigetto del Commissario Regionale del 27.7.1931 n. 2.

Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato il 25.1.2018 Srenja Dolina ha citato in giudizio il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina, al fine di conseguire la revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395 n. 1 e 3 c.p.c. della citata sentenza emessa dal Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici per la Venezia Giulia e l'Alto Veneto e per la provincia di Zara in Trieste, non impugnata, deducendo, ai fini dell'ammissibilità dell'azione:





1) il dolo dell'Amministrazione Comunale che avrebbe occultato documenti idonei ad orientare diversamente il giudizio sulla domanda dei frazionisti;

2) la decisività di tali documenti al fine di dimostrare che la sentenza impugnata fosse ingiusta ed erronea;

e, quanto al merito

- Che i beni immobili in questione, ubicati nel Comune censuario di San Dorligo della Valle – Dolina, Plavia e Socerb, erano risultati da sempre di proprietà consorziale in capo alla suddetta Comunella Srenja Dolina, la quale, però, al momento della pronuncia della sentenza non era munita di personalità giuridica, motivo per il quale in nome e per conto della stessa avevano agito i 142 consorziati;
- Che Srenja Dolina ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica in base alla Legge regionale 3/1996 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il decreto del Presidente della Regione n. 0380/Pres. dd. 20.11.2007, disponendo dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 3 del 1996;
- Che di tale riconoscimento sussistono i presupposti, essendo l'Ente munito dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 3 /1996 e non essendo stata mai proposta impugnazione al riguardo, mentre l'elenco dei beni immobili sarebbero tutti inclusi nel suo stesso patrimonio antico, per come indicato nell'art. 4 dello Statuto.

Il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 398 c.p.c., stante la mancata allegazione dei fatti che avrebbero integrato il dolo revocatorio o l'impossibilità incolpevole di accedere o produrre tali documenti nonché l'insussistenza del dolo e del conseguente motivo di revocazione.

Il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste, dopo un ampio confronto con le parti, che avevano rappresentato il maturato intendimento di voler raggiungere una soluzione conciliativa del contenzioso, ha disposto una CTU con l'intento di favorire il raggiungimento dell'accordo, al fine di *“eliminare qualsiasi incertezza sulla titolarità degli antichi beni di originario dominio collettivo riconducibili a vario titolo a SRENJA DOLINA”*. Quindi, preso atto delle risultanze dell'elaborato depositato dal CTU e valutata positivamente la comune intenzione delle parti di addivenire concretamente ad una soluzione transattiva del contenzioso, ha formulato ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa *“basata sull'integrale recepimento delle risultanze della relazione che dovrà quindi costituire l'assetto fattuale e giuridico di tale definizione conciliativa”*, delegando il C.T.U. incaricato all'effettuazione del tentativo di conciliazione.

In data 21.5.2020, nella Sala consiliare del Comune tutte le parti si sono incontrate per definire la proposta di accordo e, stante l'affermato l'interesse delle parti a definire transattivamente il giudizio anche al fine di compiutamente definire i reciproci rapporti, alla luce delle vicende processuali sopra esposte, il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici ha così deciso:

*“dichiara la revocazione ex art. 395, comma primo n. 3, c.p.c. della sentenza del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici per la Venezia Giulia e l'Alto Veneto e per la Provincia di Zara in Trieste dd. 27 luglio 1931, reg. 2/31 – Pos.*



*Tr. 11/25 n., recependo, quindi - quale giudizio rescissorio – il contenuto dell'accordo conciliativo stipulato dalle parti.” Disponendo che “ le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti , così come gli oneri dell'espletata consulenza saranno da esse sostenuti nella misura del 50% ciascuna ( ferma la solidarietà a favore del consulente).”*

A fondamento della decisione, ha rilevato che l'accordo conciliativo intercorso tra le parti conferma la piena sussistenza dei presupposti oggettivi previsti dall'art. 395, 1 co n.3 c.p.c. per la revocazione della sentenza in oggetto, ritenendo che tali presupposti siano agevolmente desumibili dalla documentazione prodotta da Srenja Dolina, emersa in tutta la sua concluzenza probatoria solo a seguito di lunghe e complesse ricerche storiche ed archivistiche, e che per evidenti ragioni di forza maggiore correlata alla situazione politica ed istituzionale di quelle aree geografiche e alla drammatica realtà delle vicende belliche e postbelliche, non era stato possibile farsi effettiva e coeva produzione e valorizzazione processuale.

Il Commissario ha infatti evidenziato che il materiale documentale raccolto ai fini del decidere è pienamente conforme al canone processuale dettato dall'art. 395 c.p.c., dal quale si evince che un *documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore, sia stato recuperato solo successivamente a quella decisione, può essere utilizzato nel giudizio.*

Avverso tale pronuncia, il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina ha proposto appello, chiedendo sulla base di due motivi, la riforma della sentenza impugnata e concludendo nel senso riportato in epigrafe.

Più in particolare, l'appellante ha censurato la sentenza del Commissario adducendo:

Con il PRIMO MOTIVO, la VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 395 N. 3) E 398 C.P.C. DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE NON AVENDO LA SRENJA DOLINA ASSOLTO AGLI ONERI ALLEGATORI E PROBATORI PRESCRITTI DA TALI DISPOSIZIONI.

Il Comune ritiene che il Commissario, nel disporre la revocazione della sentenza del 1931, abbia errato nel ritenere che i presupposti richiesti dall'art, 395 siano desumibili dalla documentazione prodotta da Srenja Dolina (documentazione preesistente alla sentenza e la cui produzione nel procedimento del 1931 è stata preclusa da cause di forza maggiore, da identificarsi nella situazione

geopolitica dell'epoca e nelle vicende belliche e post-belliche), poiché tali argomentazioni non consentono di fondare una pronuncia rescindente anche e soprattutto in ordine al fatto che Srenja Dolina non avrebbe allegato i fatti a supporto dell'ignoranza incolpevole, fornendo la prova che i documenti esibiti in questa fase non le sarebbero stati accessibili per forza maggiore o fatto dell'avversario, o addirittura occultati né avrebbe delineato la decisività dei documenti prodotti in causa; infine non avrebbe indicato il giorno della acquisita conoscenza dei documenti asseritamente decisivi ai fini della revocazione, per valutare la tempestività dell'impugnazione.

Con il SECONDO MOTIVO, SI ADDUCE L'ERRORE O VIZIO DI MOTIVAZIONE LADDOVE SI FA RIFERIMENTO AD UN ACCORDO CONCLUSO TRA LE PARTI, assumendo che il Commissario avrebbe erroneamente



richiamato un accordo concluso tra le parti, mentre non si sarebbero mai perfezionati gli incumbenti istituzionali in sede deliberativa e consultiva prescritti dalla legge.

Srenja Dolina, regolarmente costituita in giudizio, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del giudizio di appello sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché il difetto d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. relativamente al secondo motivo di appello, ha chiesto che l'appello sia rigettato, con la conferma della sentenza del Commissario liquidatore.

Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato alla Corte di aver raggiunto un accordo, approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione dd. 13.04.2022 n. 12 nonché dall'Assemblea della comunione familiare Srenja Dolina, del quale hanno chiesto l'omologazione.

La Corte, all'udienza del 07.05.2024, ha posto la causa in deliberazione concedendo i termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c.

L'accordo consacrato nell'atto recante le conclusioni congiunte delle parti depositato in giudizio, definisce la complessiva controversia, dando ragione sia dei motivi di impugnazione alla dichiarata revocazione della sentenza n. 2/1931 del Commissario sia della eccepita inammissibilità dell'appello opposta dalla Comunella Dolina.

Tale accordo, concluso tra l'ente territoriale e l'ente esponenziale delle comunità familiari della Srenja Dolina, corrisponde ai parametri normativi richiesti tanto soggettivi quanto oggettivi.

Dal punto di vista soggettivo, Srenja Dolina con il decreto del Presidente della Regione n. 0380/Pres. dd. 20.11.2007, emesso sulla base della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 3/1996, ha ottenuto la personalità giuridica, secondo l'evoluzione normativa descritta anche dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale *“Le comunelle (o vicinie o vicinanze) dell'altopiano carsico-triestino, cui è conferita personalità giuridica di diritto privato secondo le modalità stabilite con legge regionale, integrano formazioni sociali (comunioni familiari montane) alle quali partecipano, su base gentilizia o per cooptazione, esclusivamente coloro che abitano e coltivano un determinato insieme di terre in forma diretta, promiscua e solidale in virtù di regole consuetudinarie o di antichi statuti. Esse costituiscono enti esponenziali di domini collettivi - riconosciuti dalla l. n. 168 del 2017 come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetto solo alla Costituzione - su un unico e complesso diritto, comune agli ascendenti degli autoctoni o dei proprietari collettivi dei terreni, ivi insediatisi "ab immemorabile"; pertanto, gli immobili che sono oggetto dell'attività di tali comunioni "pro indiviso" non sono sottoposti alle norme dettate per gli usi e i demani civici dalla l. n. 1766 del 1927, a nulla rilevando che il riconoscimento dell'ente esponenziale sia successivo al bando commissariale identificativo dei beni di uso civico, che non può produrre effetti sui predetti terreni per carenza del corrispondente potere amministrativo (Cass., sez. II, 10.10.2018 n 24978).*

Più in particolare in relazione all'accordo in oggetto, che ne reca conferma, i procuratori delle parti dispongono dei poteri loro conferiti per la conclusione di accordi transattivi, in forza degli atti deliberativi dei rispettivi organi consiliari richiamati nel preambolo.

Dal punto di vista oggettivo, l'accordo trae la propria legittimazione nelle previsioni della L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1996, il cui artt. 5 commi da 2bis a 2quater modificato dall'art. 12 della L.R. n. 25 del 2016 dispone:





*“comma 2 bis In caso di contestazioni tra Enti pubblici territoriali o non territoriali, da una parte, e una Comunione familiare riconosciuta, dall'altra, circa la titolarità dei diritti di cui all'articolo 2, la Regione, anche su istanza di una sola delle parti interessate, promuove un accordo di natura transattiva con la finalità di garantire la tutela ambientale delle terre, preservare la loro natura agro-silvo-pastorale, promuoverne lo sviluppo e impedirne l'alienazione, la divisione e l'usucapibilità.*

*comma 2 ter. L'accordo raggiunto tra le parti è approvato, previo parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici, con decreto del Presidente della Regione e può costituire titolo per la trascrizione, l'iscrizione e/o l'annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari.*

*comma 2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 bis la Regione sostiene le spese relative alla trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari dell'accordo.”*

L'accordo, legittimato dalle norme citate e concluso nelle forme richieste, con le delibere dei rispettivi enti, recepisce il contenuto della relazione conclusiva della CTU, che le parti hanno condiviso circa l'individuazione dei beni di rispettiva titolarità, allo scopo di porre termine alla condizione di incertezza relativa all'appartenenza dei beni delle comunità familiari, derivante da quello che il CTU definisce 'sistema circolare' che, a causa del difetto di personalità giuridica di tali organismi, iscriveva nel sistema tavolare esistente la titolarità del Comune, pur preservando la gestione del fondo alle vicinie.

La presente decisione, in quanto recepisce e fa proprio il contenuto dell'accordo conciliativo, quale dispositivo del capo rescissorio della pronuncia, non può che confermare, pur se con le precisazioni convenute dalle parti nel preambolo, gli effetti rescindenti della pronuncia del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste.

In conseguenza dell'esito transattivo della controversia, le spese devono essere interamente compensate, come peraltro concordato tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:

confermato l'effetto rescindente della pronuncia impugnata, recepisce il contenuto dell'accordo trascritto nell'atto di conciliazione giudiziale depositato nel presente giudizio e riportato nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti..

Spese compensate.

Così deciso in Roma, lì 10.10.2024

La Presidente relatrice  
Dott.ssa Franca MANGANO

